

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**



**PROVINCIA DI PARMA**



**COMUNE DI TORNOLO**



# **PROGETTO PARCO EOLICO "MONTE FOPPO"**

**In località Monte Foppo**

**POTENZA COMPLESSIVA 4.0 MW**

FASE PROGETTO

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROPONENTE

**GEA Energie Srl**

PI e CF: 07746350961

Corso Sempione 33, 20145 Milano

PROGETTISTA

Dott. Ing. Flavio Friburgo - Ordine degli ingegneri di Genova n. 9611 A

16038 S. Margherita Ligure (GE) C.so Matteotti 7/5

e.mail: flavio.friburgo@ingpec.eu – tel/fax: 018528391

ELABORATO	TITOLO			DATI GENERALI	
				ESEGUITO	A.G.
				VERIFICATO	F.R.
				FIRMATO	F.F.
				SCALA	-
<b>3.5</b>	<b>CONVENZIONE COMUNE DI TORNOLO</b>			FIRMA 	
REVISIONI	DATA	MOTIVAZIONE	CONTR.		
01	24/09/2020	1° Emissione	F.F.		
02					
03					
04					



# REPUBBLICA ITALIANA

## COMUNE DI TORNOLO

(Provincia di Parma)

### CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ENERNOVA S.R.L. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI E ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO EOLICO VENTO DI TORNOLO".

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di maggio (22/05/2018) in Tornolo, Via Promenade n. 1, nella residenza Comunale, avanti a me, Segretario Comunale di Tornolo, autorizzato a rogare il presente atto nell'interesse del Comune di Tornolo, ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267,

#### SONO PRESENTI

- il **"Comune di Tornolo"**, con sede in Tornolo, via Promenade n. 1, codice fiscale e partita IVA n.00440470342, in persona del Sindaco Legale Rappresentante, Sig.ra Cardinali Maria Cristina, nata a Borgo Val di Taro (PR) il 31.12.1995, domiciliata presso la sede del Comune di Tornolo, di seguito nel presente atto denominato per brevità -Comune" in attuazione della deliberazione di CC n. 10 del 27.02.2018;

- la **Società Enernova s.r.l.**, con sede in Milano, Corso Sempione 33 - 20145, codice fiscale e partita I.V.A 07746350961 numero di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano MI-1979362, in persona del legale rappresentante sig. Flavio Friburgo, nato a Genova il 15/11/1984,(c.f. FRBFLV84S15D969E) e residente in via Belvedere 24/18 a Santa Margherita Ligure (GE), in virtù della delibera di assemblea dei soci del 29.01.2018, che in copia autentica si allega al presente atto residente di seguito nel presente atto denominato per brevità "Società".

I predetti intervenuti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Comunale rogante sono certo, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, in conformità dell'art. 48 della Legge Notarile. Gli stessi mi richiedono di ricevere il presente atto.

#### PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ha tra le proprie finalità, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, quella di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- che l'art. 12 del citato D. Lgs. n. 387 del 2003, concernente la semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della L. 24.12.2007 num. 244, al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzate ai sensi del comma 3, ivi comprese le opere connesse e quelle indispensabili alla costruzione ed esercizio;

– Che il "Progetto eolico vento di Tornolo" prevede l'installazione di n. 2 pali eolici a in prosecuzione del parco eolico oggi esistente e funzionante in Loc. Bora della Fantina vicino al passo di Cento Croci nel territorio comunale di Tornolo,;

– Che il Par. 12, comma 6, del D. lgs. n. 387/2003 prevede espressamente che: *" l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province";*

- che la Giurisprudenza ha unanimemente chiarito che tale divieto tassativo è operante nei confronti di tutti gli Enti Locali, ivi inclusi i Comuni;

– che la Corte Costituzionale con la recente sentenza num. 124 del 01 aprile 2010, ha ulteriormente chiarito che *" la legge statale vieta tassativamente l'imposizione di un corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che*



*la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l'art. 12, comma 6, del D. Lgs. 387 del 2003";*

- che il divieto tassativo di imposizione di misure di compensazione economica da parte di tutti gli Enti Locali è oggi ulteriormente ribadito dalla linee guida nazionali, adottate con DM 10 settembre 2010, che al punto 14.15, prevedono infatti che " *le Amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida*";

- che la realizzazione sul territorio comunale di impianti e di infrastrutture con tali caratteristiche e dimensioni comporta un impegno territoriale con la conseguente modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, particolarmente in fase di costruzione dell'impianto e che talvolta la popolazione percepisce questa modifica come un onere per il territorio più di quanto non percepisca la valenza ambientale collettiva dell'impianto;

- Che per quest'ultima ragione il Comune e la Società intendono operare congiuntamente per sensibilizzare la popolazione e rendere questa consapevole della rilevanza pubblica ed ambientale dell'impianto eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e per favorirne l'accoglienza e l'accettazione, anche mediante l'impegno della Società a partecipare e a contribuire alla realizzazione di opere ed attività di interesse pubblico, per tutta la durata dell'esercizio del parco eolico.

- Che il Consiglio Comunale, con proprio atto di indirizzo n.10 del 27.02.2017 ha recepito detta manifestazione di volontà approvando in schema il presente atto

- Che l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione della Società hanno approvato il presente atto con delibera del 29.01.2018.

- Che la Società ha ottenuto dalla ditta Oppimitti Costruzioni srl, titolare dell'impianto funzionante in loc. Bora della Fantina, l'assenso alla presentazione progetto di cui alla presente convenzione;

- Che rimarranno comunque ferme ed inderogabili gli obblighi, le prescrizioni imposte e le eventuali modifiche che dovessero sussistere a conclusione dell'iter autorizzativo presso la Regione Emilia Romagna o presso la Provincia di Parma. Tutto ciò premesso, i predetti comparanti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, unitamente ad una copia delle parti più indicative del progetto che, depositati agli atti del comune, sono parte integrante sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegati, convengono e stipulano quanto segue;

#### **Articolo 1 — Finalità della Convenzione**

Al fine di meglio far percepire alla Comunità la valenza ambientale collettiva dell'impianto il Comune e la Società intendono operare congiuntamente per sensibilizzare la popolazione e rendere questa consapevole della rilevanza pubblica ed ambientale dell'impianto eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e per favorirne l'accoglienza e l'accettazione, anche mediante l'impegno della Società a partecipare e a contribuire alla realizzazione di opere ed attività di interesse pubblico, per tutta la durata dell'esercizio del parco eolico.

Le parti provvedono altresì con il presente atto a concordare gli impegni che il Comune di Tornolo assume per agevolare per quanto di sua competenza, la gestione di un'opera che riconosce come importante e di interesse pubblico, e la sensibilizzazione della popolazione all'accoglienza di un impianto di notevole interesse pubblico, garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni derivanti dal futuro decreto di Autorizzazione Unica.

#### **Art 2 - Impegni a carico della Società**

Con la presente convenzione la Società si impegna ed obbliga ad offrire alla comunità di Tornolo un contributo anche economico al territorio, con particolare attenzione ai temi ambientali, energetici e di sviluppo del territorio stesso, nonché a partecipare con un contributo economico e/o tecnico alla realizzazione di opere ed attività di interesse pubblico, e di pubblica utilità, per tutta la durata dell'esercizio del parco eolico



Gli impegni ed obblighi a carico della Società previsti dalla presente convenzione hanno un valore economico complessivo pari al 1,5% dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e ciò a partire dal primo anno di funzionamento dell'impianto.

Alla scadenza della presente convenzione, ovvero alla preventiva risoluzione dell'accordo nelle ipotesi descritte nel successivo art. 9, l'area dovrà essere restituita ai legittimi proprietari nello stato in cui risulta consegnata, nel pieno rispetto del ripristino dello stato dei luoghi. La società provvederà a propria cura e spese all'asportazione delle torri, delle pale, delle navicelle e di ogni altro componente dell'impianto eolico che sia rimovibile.

### **Art.3 - Criteri di individuazione del valore in caso di mancata produzione di energia elettrica.- Minimo garantito**

Indipendentemente dalla quantità di produzione di energia la Società garantisce comunque il riconoscimento a favore del Comune, per tutta la durata della presente convenzione, salvo decadenza dell'Autorizzazione Unica o dismissione dell'impianto, un importo minimo annuo pari ad euro 3.000 ogni palo eolico installato; Per il primo anno di funzionamento, il corrispettivo sarà calcolato relativamente alla energia immessa e venduta a partire dalla data di primo funzionamento dell'impianto. Il minimo garantito sarà ricalcolato analogamente proporzionalmente ai giorni dal primo funzionamento al 31 dicembre dello stesso anno.

### **Art. 4 - Criteri per la determinazione dell'importo corrispondente al 1,5% annuo dei proventi derivanti dalla vendita di energia.**

Ai fini della quantificazione e determinazione del contributo del 1,5% si specifica quanto segue: Tale importo consiste in parte nei ricavi, al netto degli oneri di sbilanciamento o similari, derivanti dalla vendita di energia e - nel caso di presenza di incentivi - in parte dai ricavi degli incentivi che vengono riconosciuti per tale tipologia di produzione.

### **Art. 5- Controllo sull'esatto ammontare del 1,5%.**

La società si impegna formalmente a fornire al Comune prima della data della fattura di conguaglio tutta la documentazione giustificativa dell'energia prodotta e venduta e dei relativi ricavi nonché eventualmente la documentazione relativa al riconoscimento e versamento degli incentivi da parte degli organi competenti. Tale documentazione potrà essere costituita dal bilancio certificato della Società, oppure, su richiesta, delle fatture emesse.

È comunque fatta salva la possibilità per il Comune di accedere, in qualunque momento a semplice richiesta, ai documenti ritenuti necessari al fine di verificare l'esatta quantificazione dell'importo relativo al 1,5%

### **Art 6 – Corresponsione del corrispettivo**

Il corrispettivo di cui ai precedenti articoli verrà corrisposto dalla Società annualmente al Comune mediante opere che saranno di volta in volta concordate con l'Ente. Nulla sarà più dovuto al Comune, escluse le imposte statali, regionali e/o locali vigenti o future che dovessero riguardare gli impianti o l'azienda.

### **Art 7 - Impegni a carico del Comune di Tornolo**

L'Amministrazione Comunale, per tutta la durata della Convenzione, si impegna a:

- 1) farsi carico di un'azione di sensibilizzazione presso la cittadinanza, finalizzata a sottolineare la valenza ambientale dell'impianto presente sul territorio, a promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili quale contributo essenziale allo sviluppo eco-sostenibile e al rispetto ambientale, con il coinvolgimento delle varie realtà politiche, ambientali e sociali presenti sul territorio con le modalità, termini ed obiettivi specificati negli articoli seguenti;
- 2) non adottare, per quanto di propria competenza, atti che possano limitare o pregiudicare l'esercizio del parco eolico, ovvero limitarne la producibilità;
- 3) ad inserire sul proprio sito web un'apposita pagina di informazione rivolta particolarmente ai cittadini che illustri e aggiorni sulla produzione di energia dell'impianto, nonché circa l'utilizzo dei corrispettivi previsti dal presente atto. Si impegna inoltre a rendere manifesta e pubblica la provenienza dei finanziamenti della Società mediante apposita cartellonistica, uso del logo della Società o altra modalità da concordare per ciascuno degli interventi finanziati.
- 4) a non ostacolare, per quanto di sua competenza, il rilascio di tutti gli atti di assenso che saranno necessari.

### **Art. 8- Obiettivi per l'utilizzo dei proventi**



L'Amministrazione Comunale di Tornolo si impegna ad utilizzare il contributo per la realizzazione dei seguenti obiettivi, come di seguito evidenziati, aventi carattere non esaustivo - per quali si impegna a rendere manifesta e pubblica la provenienza dei finanziamenti mediante apposita cartellonistica, uso del logo della Società o altra modalità da concordare — da orientare su interventi di miglioramento ambientale, interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi (cfr. art. 1 del presente atto ), nonché per ulteriori interventi come di seguito:

- Interventi a tutela dell'ambiente e di miglioramento ambientale su tutto il territorio;
- Interventi a sostegno dell'associazionismo;
- Interventi di manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di viabilità comunale; della viabilità vicinale di uso pubblico attraverso i consorzi costituiti.
- Interventi con finalità sociale e di assistenza alle fasce deboli della popolazione residente;
- Interventi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, parchi e giardini;
- Valorizzazione del territorio attraverso il sostegno alle attività agricole e turistico ricettive;
- promozione turistica, assistenza ed informazioni turistiche;
- Attività di comunicazione istituzionale ed informazione ai cittadini;
- Attività inerenti le innovazioni tecnologiche ed informatiche, compreso il sito web del Comune.

La Giunta Comunale, previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale, può procedere con proprio atto a modificare o individuare ulteriori obiettivi, da comunicare tempestivamente alla Società.

Gli interventi e/o attività potranno essere realizzati direttamente dal Comune di Tornolo in maniera condivisa ed in convergenza di interessi.

In ogni caso il Comune si impegna a comunicare annualmente alla Società sia l'utilizzo del contributo sia le modalità di pubblicizzazione dell'utilizzo del contributo stesso.

#### **Art. 9 - Durata della convenzione**

9.1 La presente convenzione ha una durata pari ad anni 20 a partire dalla data di attivazione dell'impianto e rinnovabile alla scadenza delle autorizzazioni previo accordo tra le parti.

9.2 La efficacia del presente accordo potrà cessare automaticamente prima della scadenza prevista nel precedente comma 9.1, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni risolutive:

- a) l'insolvenza, il fallimento, l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali, la cessazione, la liquidazione, lo scioglimento, salvo il caso di fusione o conferimento, di Enernova srl;
- b) il mancato ottenimento da parte della società Enernova srl, in tutto o in parte, dei permessi e/o concessioni e/o autorizzazioni necessarie all'Iniziativa Eolica;
- c) l'inadeguatezza al fine dello sfruttamento economico degli Impianti Eolici, delle condizioni previste nei permessi e/o concessioni e/o autorizzazioni necessarie rilasciate dalle competenti autorità, come pure la sospensione, l'annullamento e/o revoca di ogni atto amministrativo concesso da parte delle autorità competenti necessario per l'installazione degli impianti stessi;
- d) la mancata concessione del punto di collegamento elettrico da parte delle autorità a ciò preposte e/o l'ottenimento di una concessione di un punto di collegamento elettrico che non risulti economicamente conveniente;
- e) l'impossibilità di realizzare il completamento della costruzione della linea elettrica;
- f) il venir meno dei presupposti tecnici, economici e normativi idonei per lo sfruttamento degli Impianti Eolici;
- g) l'impossibilità giuridica o materiale di sfruttamento dei Terreni per fini per i quali vengono concessi;
- h) Entro il termine di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del presente accordo, qualora la Società non abbia comunicato gli esiti dello studio tecnico-economico condotto nella zona al fine di installare gli Impianti Eolici. Inoltre entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, qualora la Società non abbia dato inizio all'iter autorizzativo per la realizzazione degli Impianti Eolici salvo il caso in cui il mancato inizio sia da attribuire al Comune, a cause indipendenti dalla volontà di Enernova srl e/o ad eventi di forza maggiore.

Le succitate clausole sono applicabili anche singolarmente su ciascuna delle aree oggetto di accordo-convenzione.



9.3 Le Parti convengono che in caso di risoluzione ai sensi di una delle precedenti condizioni risolutive, il Comune non potrà pretendere alcunché, a qualsivoglia titolo o ragione, da Enernova srl. Nel caso in cui la risoluzione dell'accordo avvenga in data successiva all'avviamento degli impianti di aerogenerazione, il corrispettivo ai sensi dell'art. 4, verrà saldato per il periodo di funzionamento.

#### **Art. 10 Cessione della convenzione**

In caso di alienazione/cessione in qualsiasi forma da parte della Società, del Parco eolico, dovrà essere reso noto e trasmesso agli acquirenti/subentranti, gli oneri di cui alla presente convenzione stipulata dal Comune, con l'obbligo fin da ora ad inserire negli eventuali atti di trasferimento, tutti i contenuti della presente convenzione.

In detti atti di trasferimento dovrà essere riportata la seguente dizione:

"l'acquirente/subentrante dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune in data 22.05.2018 al n. .... di repertorio ....., accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, obbligandosi pertanto ad osservare dette norme ed inserire le clausole di convenzione in eventuali atti di trasferimento del Parco eolico, con le stesse modalità e procedure sopra esposte"

#### **Articolo 11 - Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società che le accetta e chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

#### **Articolo 12 - Disposizioni finali**

1. La presente Convenzione non potrà essere modificata in tutto o in parte salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato la presente Convenzione a seguito di negoziazione di ogni singola clausola.
3. A tutti gli effetti della presente convenzione le Parti eleggono domicilio presso la propria sede indicata in premessa.
4. Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il foro di Parma.
5. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto si richiamano le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato.

#### **Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

Il Comune di Tornolo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa la Società che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività della presente convenzione delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto da me reso noto mediante lettura fattane alle parti che, a mia domanda, lo riconoscono conforme alla loro volontà. Pertanto insieme a me lo sottoscrivono, apponendo le firme, previa constatazione che l'atto stesso, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di n. 5 pagine interamente scritte e n. \_\_\_ righe oltre le firme, di carta debitamente resa legale.

Allegati :

- 1) Estratto cartografico da foglio CTR n° 215164 dell'area in Monte Foppo interessata dall'Iniziativa Eolica individuata dalla campitura in colore giallo.

Enernova s.r.l.

(Flavio Friburgo)

**ENERNOVA S.R.L.**

C.so Sempione, 33

20145 Milano

P.I. e C.F. 07746350961

Il Segretario Comunale

Dr. Giancarlo Sorenti Merendi Alviani


Comune di Tornolo

(Maria Cristina Cardinali)









LEGENDA

WTG in progetto Enernova Srl

Area interessata dal progetto

								OGGETTO	Convenzione Soc. Enernova-Comune di Tornolo Parco eolico "Vento di Tornolo"
								TITOLO DISEGNO	ALLEGATO 1
0	1° emissione	26.03.2018	Ing. Fabio Rossi	Ing. Flavio Friburgo	Ing. Flavio Friburgo	Allegato 1	1:2000		
Rev.	Modifica	Data	Eseguito	Verificato	Firmato	Num. dis.	Scala		

Firma	Dott. Ing. Flavio Friburgo - Ordine degli ingegneri di Genova n. 9611 A16038 S. Margherita Ligure (GE) C.so Matteotti 7/5 e.mail: flavio.friburgo@ingpec.eu - tel/fax: 0185283918
Provincia:	Parma
Comune:	Tornolo
Località:	Cento Croci